

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 077/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d' Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 10 febbraio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

#### COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. Ricorso Sig. PUGGELLI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ANCONA/PRATO DEL 23.1.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV del 26.1.2016)

La C.S.A., sentito l'assistente dell'arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Puggelli Andrea, riduce la squalifica a tre giornate, esclusa la condotta di pronuncia di espressione blasfema. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. Ricorso VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC GIANNUSA VINCENZO SEGUITO GARA AGROPOLI/VIGOR LAMEZIA DEL 31.1.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Vigor Lamezia di Lamezia Terme. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3. Ricorso U.S. AGROPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC CARDINALE ROBERTO SEGUITO GARA AGROPOLI/VIGOR LAMEZIA DEL 31.1.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016)

La C.S.A., sentito l'assistente dell'arbitro, in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società U.S. Agropoli di Agropoli (Salerno), riduce a due le giornate di squalifica al calc. Cardinale Roberto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. Ricorso A.S.D. TORRECUSO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TERRACCIANO MARIO SEGUITO GARA NARDÒ/TORRECUSO CALCIO DEL 31.1.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Torrecuso Calcio di Torrecuso (Benevento). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Pubblicato in Roma il 10 febbraio 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio